

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 18 maggio 2019



SBLOCCA CANTIERI

Sole 24 Ore	18/05/19	P. 2	CONFUSIONE E RISCHIO CRIMINALITA': CANTONE CONTRO LO SBLOCCA CANTIERI	SALERNO -MAURO	1
-------------	----------	------	---	----------------	---

PROFESSIONISTI

Italia Oggi	18/05/19	P. 31	PROFESSIONISTI ASSOCIATI, NIENTE IRAP PER IL SINDACO	MARVULLI EMILIANO	2
-------------	----------	-------	--	----------------------	---

IL REPORT ANAC

Confusione e rischio criminalità: Cantone contro lo Sblocca cantieri

Quadro normativo confuso, poca o nulla semplificazione al prezzo di deroghe e rischi di infiltrazione sul subappalto. Si avvicina molto a una demolizione, il giudizio che l'Anac di Raffaele Cantone ha messo nero su bianco in un report di 24 pagine sul decreto Sblocca cantieri. Il documento evidenzia punto per punto le criticità del decreto: dalla scelta di tornare al regolamento unico ai subappalti, dai commissari agli affidamenti sottosoglia, fino ai requisiti delle imprese. Lo studio, pubblicato sul sito dell'Anac, è quello annunciato dall'ex magistrato all'indomani del "caso" sulla mancata audizione in Senato sul provvedimento, che tocca in moltissimi punti il codice appalti, la norma-chiave per il mercato vigilato dall'Autorità. Il dossier assume tanto più valore perché

arriva pochi giorni prima dei voti decisivi delle commissioni Ambiente e Lavori pubblici del Senato, che torneranno a riunirsi martedì 21. Cantone mette innanzitutto in guardia dal rischio di lasciare senza bussola gli operatori nel passaggio tra vecchio e nuovo regime, «vanificando di fatto le finalità di semplificazione». Bocciati anche gli interventi mirati a snellire le gare d'appalto di piccola e media dimensione così come le deroghe per i commissari sulle opere in stallo. La denuncia più forte arriva sul subappalto. Per Cantone l'innalzamento dal 30% al 50% dei subaffidamenti rischia, tra l'altro, «di aggravare» il pericolo di «infiltrazioni criminali e violazione delle norme a tutela del lavoro».

—**Mauro Salerno**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Professionisti associati, niente Irap per il sindaco

L'associazione tra professionisti sconta l'Irap al pari delle altre imprese, salvo dimostri che i compensi ricevuti per le attività di sindaco o amministratore presso compagini terze si riferiscano a prestazioni svolte in modo individuale e separato rispetto a tutte le altre esercitate all'interno dell'associazione.

Il principio è contenuto nell'Ordinanza della Corte di cassazione n. 12495/2019, con cui è stato accolto il ricorso proposto da una associazione tra professionisti contro il silenzio-rifiuto su una istanza di rimborso Irap presentata da un'associazione professionale. A parere della ricorrente l'imposta non era dovuta per la quota di reddito corrispondente ai compensi percepiti dagli associati per la loro partecipazione ad alcuni collegi sindacali, svolta unicamente presso le strutture degli stessi clienti. Nell'accogliere il motivo di ricorso il Collegio ha prima di tutto precisato che l'Irap non è un'imposta sul reddito, bensì un'imposta a carattere reale che colpisce il valore aggiunto delle attività autonomamente organizzate. È oramai principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'esercizio di professioni, espletato tanto in forma societaria che associata, costituisce ex lege presupposto dell'Irap senza necessità di accertare in concreto la sussistenza dei requisiti dell'imposta, in quanto insiti nella forma di esercizio dell'attività al pari della altre imprese. Tuttavia non sono imponibili in capo alla compagine professionale i compensi ricevuti dai singoli associati per le attività di sindaco o di componente di organi amministrativi e controllo di enti e società, quando l'attività è svolta «in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate all'interno dell'associazione professionale». È onere di quest'ultima provare la possibilità di separare le diverse tipologie di compensi e dimostrare l'assenza dei presupposti impositivi in relazione all'attività individuale esercitata quale organo di una compagine terza. La sentenza impugnata è stata cassata proprio perché il giudice d'appello ha valutato la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione con riferimento alla struttura dell'associazione, di per sé già connesso al fenomeno associativo, omettendo invece di accertare l'assenza dei presupposti impositivi relativamente all'attività di sindaco alla quale si riferiva l'istanza di rimborso.

Emiliano Marvulli

